



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Pescara

ORDINANZA N. 66/2017

**DISCIPLINA DELLA PESCA A STRASCICO E VOLANTE NEL PERIODO SUCCESSIVO
ALL'INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL'ANNO 2017**

- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificato dalla L. n. 154 in data 28 luglio 2016;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.
- VISTO** il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009 relativo alla disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali;
- VISTO** il Regolamento (CE) 1224/2009 in data 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (UE) 404/2011 dell'8 aprile 2011 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1380/2013 del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 e 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lett. c);
- VISTI** i Decreti Legislativi n° 153 e 154 del 26 maggio 2004 relativi all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n° 38 in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017 "Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2017;
- VISTI** i Dispacci n. 0015470 in data 25 luglio 2014, n. 0017714 in data 29 agosto 2014 e n. 0015464 in data 6 agosto 2015 con i quali il MIPAAF - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha chiarito alcuni aspetti riguardo l'applicazione delle misure tecniche relative all'interruzione temporanea dell'attività di pesca;
- VISTA** l'Ordinanza n. 57/2012 in data 10 settembre 2012 di questa Capitaneria di porto riguardante "Disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due

reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali”;

VISTA l’Ordinanza n. 62/2016 in data 22 settembre 2016 di questa Capitaneria di porto riguardante “Disciplina della pesca a strascico e/o volante nel periodo successivo all’interruzione temporanea per l’anno 2016”;

VISTA l’Ordinanza n. 25/2017 in data 21 aprile 2017 di questa Capitaneria di porto riguardante “Disciplina di ingresso e uscita delle unità da pesca dal porto di Pescara”;

VISTI gli articoli 81, 223 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario disciplinare l’attività di pesca a strascico, comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, nel periodo successivo all’interruzione temporanea obbligatoria;

SI ORDINA

Articolo 1

(Misure tecniche dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017)

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017:

1. **dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017** la pesca a strascico e/o volante (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) è vietata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.
2. Prima di intraprendere l’attività di pesca l’armatore dovrà comunicare all’Autorità marittima del porto di base logistica (utilizzando il modello in *allegato 1* consegnato “a mano” o inviato via fax/e-mail (fax 085.4510117 – pec: dm.pescara@pec.mit.gov.it – e-mail: cpperscara@mit.gov.it) entro e non oltre il **8 ottobre 2017** la propria **scelta fra le seguenti due opzioni, alla quale resterà vincolato per l’intero periodo** di cui al comma 1:
 - a) esercitare l’attività di pesca osservando un ulteriore giorno di divieto nell’arco della settimana (dal lunedì al giovedì). E’ fatto obbligo all’armatore/comandante dell’unità da pesca di comunicare l’ulteriore giorno di fermo prescelto secondo le seguenti modalità:
 - tramite apparato VHF alla sala operativa dell’Autorità marittima del porto di base logistica, al rientro in porto;
 - utilizzando il modello in *allegato 2*, consegnato “a mano” o inviato via fax/e-mail all’Autorità marittima del porto di base logistica, entro le ore 09:00 del giorno prescelto per l’interruzione.

Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l’unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente due reti a divergenti, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2009, nonché dell’Ordinanza n. 57/2012 citata in premessa, dovranno rispettare un giorno aggiuntivo di fermo settimanale, oltre a quello previsto dall’opzione a), comunicandolo all’Autorità marittima competente con le stesse modalità sopra descritte.

- b) esercitare l’attività di pesca per un ammontare complessivo non superiore a 60 (sessanta) ore distribuite su 4 (quattro) giornate lavorative settimanali.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente due reti a divergenti dovranno svolgere l'attività per un ammontare complessivo non superiore a 45 (quarantacinque) ore settimanali distribuite su 3 (tre) giorni.

Ai fini del calcolo delle ore settimanali, faranno fede le comunicazioni di uscita dal porto, al termine della manovra di disormeggio, e di ingresso in porto, all'altezza delle ostruzioni, che il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare, mediante VHF o via filo, all'Autorità marittima competente.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo-marine avverse.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Articolo 2 **(Misure tecniche dal 18 dicembre 2017)**

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 comma 3 del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017:

1. A decorrere **dal 18 dicembre 2017**, nel Compartimento marittimo di Pescara la pesca a strascico (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) è vietata nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Prima di intraprendere l'attività di pesca a strascico l'armatore dovrà comunicare all'Autorità Marittima del porto di base logistica (utilizzando il modello in *allegato 3* consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail (fax 085.4510117 – pec: dm.pescara@pec.mit.gov.it – e-mail: cppescara@mit.gov.it) entro e non oltre il **17 dicembre 2017** la propria **scelta fra le seguenti opzioni, alla quale resterà vincolato per tutto il restante periodo** in riferimento:
 - a) esercitare l'attività di pesca osservando un ulteriore giorno di divieto nell'arco della settimana. E' fatto obbligo all'armatore/comandante dell'unità da pesca di comunicare l'ulteriore giorno di fermo prescelto, secondo le seguenti modalità:
 - tramite apparato VHF alla sala operativa dell'Autorità Marittima del porto di base logistica, al rientro in porto;
 - utilizzando il modello in *allegato 4*, consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail all'Autorità Marittima del porto di base logistica, entro le ore 09:00 del giorno prescelto per l'interruzione.

Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l'unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente due reti a divergenti, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2009, nonché dell'Ordinanza n. 57/2012 citata in premessa, dovranno rispettare un giorno aggiuntivo di fermo settimanale, oltre a quello previsto dall'opzione a), comunicandolo all'Autorità marittima competente con le stesse modalità sopra descritte.

- b) esercitare l'attività di pesca per un ammontare complessivo non superiore a 72 (settantadue) ore distribuite su 5 (cinque) giornate lavorative settimanali.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente due reti a divergenti dovranno svolgere l'attività per un ammontare complessivo non superiore a 58 (cinquantotto) ore settimanali su 4 (quattro) giorni.

Ai fini del calcolo delle ore settimanali, faranno fede le comunicazioni di uscita dal porto, al termine della manovra di disormeggio, e di ingresso in porto, all'altezza delle ostruzioni, che il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare, mediante VHF o via filo, all'Autorità marittima competente.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo-marine avverse.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Articolo 3 **(Attività di pesca in coincidenza con le festività)**

Con specifico provvedimento direttoriale sarà autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività.

Il recupero della giornata di pesca eventualmente autorizzata dovrà avvenire entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi, previa comunicazione all'Autorità marittima del porto di base logistica entro le ore 09.00 del giorno prescelto, utilizzando il modello in allegato 5, consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail. Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l'unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Articolo 4 **(Modalità di esercizio dell'attività di pesca)**

Dal 28 agosto 2017 e fino al 31 ottobre 2017, nelle acque del Compartimento marittimo di Pescara è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 (sei) miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 (sessanta) metri.

Nel medesimo periodo di cui al precedente comma, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro 6 (sei) miglia dalla costa e le unità da pesca con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri sono autorizzate a pescare oltre le 4 (quattro) miglia dalla costa.

Articolo 6 **(Abrogazioni)**

L'Ordinanza n. 57/2012 in data 10 settembre 2012 e l'Ordinanza n. 62/2016 in data 22 settembre 2016 in premessa citate sono abrogate.

Articolo 7 **(Sanzioni)**

Le violazioni della presente Ordinanza per l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 1 e 2 saranno punite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato, mentre quelle in materia di pesca saranno punite ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. e/o ai sensi delle altre normative vigenti in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Pescara, li 28/09/2017

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Enrico MORETTI

**Comunicazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. 26 luglio 2017:
scelta a) o b) per il periodo dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017**

A _____
(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P _____, matr. _____, n. UE _____, abilitato all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che per il periodo **dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017** si impegna ad esercitare l'attività di pesca:

- osservando un ulteriore giorno settimanale di divieto, oltre alla giornata di venerdì;
- osservando due ulteriori giorni settimanali di divieto, oltre alla giornata di venerdì (**solo per le unità che utilizzano le reti gemelle a divergenti**);
- per un ammontare totale non superiore a 60 (sessanta) ore, distribuite su 4 (quattro) giornate settimanali, comunicando all'Autorità marittima competente gli orari di uscita/entrata in porto;
- per un ammontare totale non superiore a 45 (quarantacinque) ore, distribuite su 3 (tre) giornate settimanali (**solo per le unità che utilizzano le reti gemelle a divergenti**), comunicando all'Autorità marittima competente gli orari di uscita/entrata in porto;

Si allega alla presente copia del documento d'identità.

(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

**Comunicazione della scelta della giornata di fermo
per il periodo dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017**

A _____
(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P
_____, matr. _____, n. UE _____, abilitato
all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che, ai sensi dell'art 4 c. 1 scelta a) del citato Decreto, l'ulteriore
giornata di fermo⁽¹⁾, prevista per la settimana dal _____ al _____, sarà il
_____.

L'unità resterà agli ormeggi nel porto di _____ presso la banchina
_____.

Si allega alla presente copia del documento d'identità.

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

(1) L'unità dovrà restare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno prescelto.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 26 luglio 2017:
scelta a) o b) a decorrere dal 18 dicembre 2017**

A _____
(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P _____, matr. _____, n. UE _____, abilitato all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che a decorrere dal 18 dicembre 2017 si impegna ad esercitare l'attività di pesca:

- osservando un ulteriore giorno settimanale di divieto;
- osservando due ulteriori giorni settimanali di divieto (**solo per le unità che utilizzano le reti gemelle a divergenti**).
- per un ammontare totale non superiore a 72 (settantadue) ore, distribuite su 5 (cinque) giornate settimanali, comunicando all'Autorità marittima competente gli orari di uscita/entrata in porto;
- per un ammontare totale non superiore a 58 (cinquantotto) ore, distribuite su 4 (quattro) giornate settimanali (**solo per le unità che utilizzano le reti gemelle a divergenti**), comunicando all'Autorità marittima competente gli orari di uscita/entrata in porto;

Si allega alla presente copia del documento d'identità.

(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

**Comunicazione della scelta della giornata di fermo
a decorrere dal 18 dicembre 2017**

A _____
(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P _____, matr. _____, n. UE _____, abilitato all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che, ai sensi dell'art 4 c. 3 scelta a) del citato Decreto, l'ulteriore giornata di fermo⁽¹⁾ previsto per la settimana dal _____ al _____, sarà il _____.

L'unità resterà agli ormeggi nel porto di _____ presso la banchina _____.

Si allega alla presente copia del documento d'identità.

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

(1) L'unità dovrà restare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno prescelto.

Comunicazione della giornata di fermo per recupero festivitàA _____
(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)

Il sottoscritto _____, in qualità di armatore del M/P _____, matr. _____, n. UE _____, abilitato all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente

COMUNICA

a codesta Autorità marittima che, ai sensi dell'art 3, c. 1 del citato Decreto ministeriale, l'unità da pesca in parola resterà ferma il giorno _____, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, per il recupero della giornata festiva del _____⁽¹⁾.

L'unità resterà agli ormeggi nel porto di _____ presso la banchina _____.

Si allega alla presente copia del documento d'identità.

_____, _____
(luogo) (data)

IL DICHIARANTE_____
(firma leggibile)

(1) Il recupero deve avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi la festività.

